



## PROCURA FEDERALE

Roma, 21 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018:  
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 così come previsto dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.:**  
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018 ;  
per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 :  
a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 così come previsto dal titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 5) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;  
Con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..



PROCURA FEDERALE

Roma, 21 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018:  
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito di accordo di incentivo all'esodo, così come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all'esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.:**  
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018 ;  
per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 :  
a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel dei compensi – rata di giugno 2018- dovuti a seguito di accordo di incentivo all'esodo, così



come previsto dal Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 2) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all'esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo gennaio-febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo novembre-dicembre 2017, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento dei compensi sopra indicati; Con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. .



PROCURA FEDERALE

Roma, 21 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018:  
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.:**  
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018;



per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. 50 del 24 maggio 2018:

a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 6) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

Con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. .



PROCURA FEDERALE

Roma, 21 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018:  
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.:**  
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018;



per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 :

a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di giugno 2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 3) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S..



PROCURA FEDERALE

Roma, 21 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. LAMBERTI ROSARIO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l. dal 15/10/2018:
  - a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V), per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
  - b) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;



- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.**:

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società MATERA CALCIO S.r.l. dal 15/10/2018;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par.V):

a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 4) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 :

a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

Con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. .



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO



1898-2018  
FEDERAZIONE ITALIANA  
GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 21 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il sig. **LAMBERTI ROSARIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018:
  - a) violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il permanere della mancata evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **MATERA CALCIO S.r.l.:**  
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Lamberti Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società **MATERA CALCIO S.r.l.** dal 15/10/2018;



per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. 50 del 24 maggio 2018 :

a titolo di responsabilità propria per non aver fornito evidenza documentale, entro il termine del 16 ottobre 2018, del pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018 ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, e ai collaboratori addetti al settore sportivo di cui al Titolo I), paragrafo V), lettera A), punto 1) del C.U. n. 50 del 24 maggio 2018, nonché del permanere del mancato pagamento, entro il 16/10/2018, degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo) all'esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Con l'applicazione della recidiva prevista dall'art.21, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. .



PROCURA FEDERALE

Roma, 21 dicembre 2018

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **FERRARI DRAZIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l.:  
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **U.S. PISTOIESE 1921 S.r.l.:**  
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:  
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Ferrari Drazio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l.;  
per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:  
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 ottobre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di agosto 2018 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.